

Allegato 4)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

COMUNE DI, UNIONE COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA E

PER PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC)

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno duemila_____ in _____

TRA

Il Comune di, legalmente rappresentato da, domiciliato per la carica

l'Unione Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, legalmente rappresentata dadomiciliato per la sua carica in via dei Mille n. 9, Casalecchio di Reno;

e

_____codic
e fiscale _____ e partita I.V.A. _____ con sede in
_____, Via/Piazza _____, nella persona del/della
Sig./Sig.ra _____ in qualità di _____,
domiciliato per la carica presso _____ a ciò autorizzato in forza
delle norme statutarie e della deliberazione del _____ [a titolo meramente
esemplificativo, Consiglio di Amministrazione/Comitato Direttivo o altro] in data

VISTI:

articolo 118 della Carta Costituzionale;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", ed in particolare gli artt. 13 e 14;

decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e ss. mm., "Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";

decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e ss. mm., "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";

legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare gli articoli 11 e 12;

Il su menzionato Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019 - recante Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;

La Circolare INPS 43 del 20 marzo 2019 - recante la Disciplina del Reddito di cittadinanza;

Il Decreto Ministeriale del 23 luglio 2019 – Approvazione Linee Guida per la definizione dei Patti per l’Inclusione Sociale;

Il Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2019 sui Progetti utili alla Collettività (PUC) (GU Serie Generale n. 5 dell'8-1-2020);

Il Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2020 - Approvazione della Determina INAIL n. 3/2020 che stabilisce il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei PUC;

La Nota 1938 del 10 marzo 2020 - Indicazioni per la gestione dei Progetti utili alla collettività (PUC) sulla Piattaforma Digitale per la Gestione dei Patti per l’Inclusione Sociale (Piattaforma GePI);

La Circolare INAIL n. 10 del 27 marzo 2020 - Copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC);

PREMESSO CHE:

➤ la promozione dei diritti di cittadinanza e dell'inclusione sociale di tutti coloro che si trovano a vivere condizioni di marginalità o di esclusione rappresenta un valore guida per le politiche comunitarie e nazionali e degli Enti Locali da realizzarsi attraverso il contributo e la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali, del mondo del lavoro e del Terzo settore presenti sul territorio;

➤ l'acuirsi dei fenomeni di povertà connessa sia ai mutamenti in atto sia da un punto di vista economico che sociale che culturale, richiede il continuo adeguamento delle strategie e degli interventi da sviluppare nei territori.

CONSIDERATO che il COMUNE DI intende:

- realizzare progetti che permettano, in conformità di quanto previsto dall'articolo 4, comma 15, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 di sostenere la definizione e l'attuazione, attraverso attività coordinate mediante il partenariato tra il Comune ed il Terzo Settore, di progetti ed attività per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- con Avviso approvato con Deliberazione di Giunta n. 40 del 26/04/2021 l'Unione Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ha indetto apposita procedura ad evidenza pubblica per la selezione di Enti del Terzo settore con i quali i Comuni costituenti l'Unione potessero eventualmente attivare rapporti di collaborazione, finalizzati all'attivazione di Progetti Utili per la Collettività in favore dei soggetti destinatari di Reddito di cittadinanza;
- a seguito della richiamata procedura è stato inserito nell'Elenco dei soggetti aderenti, approvato con determinazione
-, nella qualità di ente partner ha presentato n. PUC.

Tutto ciò premesso,

si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1 - Oggetto dell'accordo

Il presente accordo regola i rapporti che si instaurano tra il COMUNE DI, l'Unione Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia e[l'ente pubblico o l'Ente di Terzo settore, quale la Società Cooperativa/Associazione/Organizzazione/Fondazione/Ente], per la realizzazione di progetti utili alla collettività (in avanti anche solo "PUC") che attraverso le attività previste possano favorire la crescita della coesione sociale e lo sviluppo della comunità locale.

Le specifiche delle attività proposte sono quelle contenute nel/nei progetto/i, allegato/i al presente accordo quale parte integrante e sostanziale.

Articolo 2 - Soggetti destinatari

Saranno destinatarie degli accordi le persone **beneficiarie di Reddito di Cittadinanza** (in avanti anche solo "RdC"), **che abbiano sottoscritto il Patto per il Lavoro o il Patto per l'Inclusione Sociale** residenti nel Comune sottoscrittore.

La partecipazione ai progetti deve essere coerente con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché

in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi sociali dell'Unione.

La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc.

Articolo 3 - Modalità di svolgimento delle attività

Le attività previste dal progetto dovranno essere svolte con le modalità ed entro i termini previsti dal progetto medesimo.

Le attività non sono in alcun modo assimilabili ad un lavoro subordinato o parasubordinato, trattandosi di attività contemplata nello specifico Patto per il Lavoro o nel Patto per l'Inclusione Sociale, come previste dal D.L. 4/2019, e, pertanto, non prevedono alcun ulteriore diritto.

L'ente partner dovrà quindi prevedere per le persone segnalate lo svolgimento esclusivamente delle attività previste dal progetto allegato al presente accordo, astenendosi dall'effettuare altre prestazioni non previste. Dovranno essere rispettati gli orari di inizio e fine attività previsti dal progetto e le date di inizio e fine progetto. È necessario che siano condivise con le persone interessate le finalità dell'attività svolta e descritta alle persone coinvolte affinché le medesime siano informate prima dell'inizio sulle attività da effettuare. Dovrà essere garantito da parte dell'ente partner un monitoraggio costante del percorso intrapreso.

È facoltà delle parti interrompere in qualsiasi momento l'attività concordata di cui al progetto. Nel caso di sospensioni dell'attività dovute a qualsiasi causa, l'ente partner è tenuto a darne comunicazione al Comune sottoscrittore.

Articolo 4 - Impegni del soggetto ospitante

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo l'ente partner, in qualità di soggetto ospitante, si impegna, nel rispetto del principio di buona fede e correttezza a:

- a) curare l'organizzazione ed attuazione delle attività proposte nel progetto;
- b) sostenere e rendicontare le spese fornendo idonea documentazione giustificativa;
- c) affiancare un referente alle persone coinvolte che coordini lo svolgimento dell'attività garantendo inoltre adeguata formazione al soggetto volontario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto;
- d) comunicare le presenze ovvero le assenze alle attività progettuali, sulla base di apposito registro presenze/foglio firme per ogni progetto, secondo quanto con-

cordato per ogni singolo beneficiario del Reddito di Cittadinanza; tale registro dovrà essere trasmesso ogni quindici giorni all'Amministrazione comunale sottoscrittore ai fini degli adempimenti amministrativi e delle eventuali segnalazioni ad INPS;

- e) comunicare tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni all'Amministrazione comunale sottoscrittore la mancata adesione del beneficiario intesa sia come rifiuto ad iniziare le attività sia come assenza reiterata ingiustificata; l'assenza ingiustificata di otto ore comporterà per il beneficiario un richiamo da parte del Comune sottoscrittore. Dopo il terzo richiamo (per complessive 24 ore di assenza ingiustificata) la mancata giustificazione entro un congruo termine, comporterà la segnalazione di mancata adesione agli organi competenti;
- f) mettere a disposizione delle persone coinvolte nel progetto eventuale vestiario, attrezzature e quant'altro necessario, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, per l'esercizio delle attività al fine di ridurre al minimo i rischi per la propria e per l'altrui incolumità;
- g) mettere a disposizione idonei strumenti di riconoscimento da indossare nell'ambito delle attività svolte;
- h) presentare il resoconto delle attività progettuali;
- i) sperimentare e/o consolidare collaborazioni con soggetti pubblici e privati, in particolare con quelli del Terzo Settore al fine di permettere occasioni di socializzazione e di attivazione nel contesto comunitario in una prospettiva di welfare generativo;
- j) presentare apposita rendicontazione degli oneri sostenuti ai fini del rimborso da parte dell'Unione. Il rimborso dovuto in relazione alle prestazioni eseguite sarà liquidato, a fronte della trasmissione, a cadenza trimestrale, di idonea documentazione giustificativa delle spese realmente sostenute. L'Unione, in collaborazione con l'Amministrazione comunale sottoscrittore, si riserva di valutare la coerenza ovvero la pertinenza e la congruità delle spese sostenute rispetto alla tipologia e alle attività dei PUC;
- k) attivare idonee coperture assicurative per la Responsabilità Civile verso terzi.

Art. 6

Spese rimborsabili

L'Unione rimborserà al soggetto attuatore le spese conseguenti all'utilizzo di personale dedicato al tutoraggio dei destinatari dei PUC nonché relative al coordinamento e supervisione dei progetti, le spese relative all'acquisto di eventuali dispositivi individuali, laddove necessari, ovvero attrezzature e strumentazioni che servono a ridurre i rischi per la salute e sicurezza durante lo svolgimento del Progetto, le eventuali spese relative alla formazione di base sulla sicurezza ovvero alla formazione necessaria per l'attuazione dei progetti, le spese relative agli

oneri assicurativi e le ulteriori spese di carattere generale (materiale di consumo e/o cancelleria).

Il valore del presente accordo di collaborazione è di € (oneri fiscali inclusi) – da intendersi come cifra massima rimborsabile a fronte del coinvolgimento ed attivazione del numero dei PUC indicati nel progetto. A fronte dell'attivazione parziale dei PUC previsti dal progetto la somma massima rimborsabile sarà proporzionale al numero dei PUC effettivamente attivato.

Il rimborso degli oneri sostenuti avverrà su base trimestrale a fronte della trasmissione di idonea documentazione giustificativa delle spese realmente sostenute.

L'Ente beneficiario è tenuto a presentare all'Amministrazione comunale sottoscrittore e all'Unione, a conclusione dell'attività e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data predetta la seguente documentazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione:

- Rendicontazione consuntiva analitica delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione del progetto allegando, in fotocopia, la relativa documentazione;
- Report sulle attività svolte, con indicazione del numero e durata di PUC attivati e beneficiari RDC coinvolti, con evidenziazione del buon esito o meno del progetto e dell'eventuale scostamento tra numero di PUC proposti e numero di PUC effettivamente realizzati.

Articolo 5 - Impegni del Comune

1. Il Comune sottoscrittore si impegna a:

- a) attivarsi con tutti i soggetti istituzionali e non, coinvolti nel progetto, promuovendo la reciproca collaborazione nel rispetto del principio di buona fede;
- b) assicurare il monitoraggio complessivo della realizzazione di quanto previsto dalla presente convenzione attraverso il personale dei Servizi Sociali;
- c) provvedere all'attivazione della copertura I.N.A.I.L. sulla base del Decreto 14 gennaio 2020 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che stabilisce il premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei PUC.

Articolo 6 – Impegni dell'Unione

L'Unione Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia si impegna a:

- a) rimborsare le spese sostenute entro trenta giorni dalla presentazione della rendicontazione, fermo restando la sospensione di tale termine in caso di mancata produzione di documentazione o di documentazione incompleta e conseguente attivazione del soccorso istruttorio.

Articolo 7 - Trattamento dei dati personali e privacy

Il Comune sottoscrittore comunica i dati personali delle persone coinvolte nel progetto e disponibili allo svolgimento di progetti utili alla collettività all'ente partner, che è tenuto ad osservare gli obblighi imposti dal Codice di protezione dei Dati personali di cui al Regolamento UE 679/16. Il personale ed i volontari dell'ente partner sono tenuti a non divulgare notizie, fatti e circostanze di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito delle attività da loro svolte con le persone coinvolte nel progetto.

I dati comunicati dal Comune sottoscrittore sono affidati alla persona che in base all'organizzazione del soggetto contraente ha le funzioni di Titolare ai sensi del Regolamento UE 679/16, il quale è tenuto a trattare i dati nel rispetto delle norme del Regolamento stesso, con particolare riferimento ai seguenti obblighi:

- a) il Titolare ha l'obbligo di trattare i dati in modo lecito e con correttezza; deve darsi un'organizzazione interna per garantire che le operazioni di trattamento siano fatte da persone nominate per iscritto ed istruite, nonché per garantire il rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal Regolamento;
- b) i dati comunicati non possono essere diffusi o comunicati a terzi salvo per operazioni che rientrano nell'attività stessa;
- c) i dati non devono essere manipolati illegittimamente. Se necessario debbono essere aggiornati. Debbono essere custoditi in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o non conforme alle finalità del trattamento. Possono essere trattati solo con mezzi informatici e cartacei e solo per le finalità di cui alla presente convenzione. Debbono essere trattati in modo da garantire all'interessato la tutela e l'esercizio dei suoi diritti previsti dal Regolamento. Debbono essere conservati nelle forme previste dal Regolamento stesso;
- d) l'Ente partner deve inoltre garantire il rispetto dei principi previsti dal Regolamento, quali adeguatezza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità previste nel presente accordo.

Articolo 8 – Forme di consultazione

1. Al fine di garantire, nelle attività di cui all'art. 3, un adeguato monitoraggio, i sottoscrittori si impegnano ad espletare forme di consultazioni periodiche e costanti. In particolare il soggetto attuatore è tenuto a comunicare le presenze ovvero le assenze alle attività progettuali, sulla base di apposito registro presenze/foglio firme per ogni progetto, che dovrà essere trasmesso ogni quindici giorni all'Amministrazione comunale sottoscrittore ai fini degli adempimenti amministrativi e delle eventuali segnalazioni ad INPS; nonché a comunicare tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni alla stessa Amministrazione la mancata adesione del beneficiario intesa sia come rifiuto ad iniziare le attività sia come assenza reiterata ingiustificata;

Articolo 9 - Durata

Il presente accordo ha decorrenza a partire dalla sottoscrizione e avrà validità fino al 31 dicembre 2022 (o eventuale altra data) e potrà essere eventualmente rinnovato o prorogato.

Articolo 10 - Inadempienze e recesso

Il Comune procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, segnalando eventuali rilievi all'ente partner, che dovrà adottare i necessari interventi opportuni e/o necessari.

Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempienze devono essere comunicate dal Comune per iscritto – a mezzo PEC - entro 15 giorni dalla verifica, fissando un termine entro il quale dovranno essere adottati i provvedimenti necessari da parte dell'ente partner. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dal presente atto o comunque incompatibili per il proseguimento della collaborazione, il Comune ha la facoltà di recedere dall'accordo, comunicandolo per iscritto, a mezzo PEC, all'ente partner.

Per seri e comprovati motivi di forza maggiore l'ente partner potrà recedere dal presente accordo con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo PEC.

Articolo 10 – Modifiche

Eventuali modifiche del presente accordo dovranno essere concordate tra le parti ed avranno vigore dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

Articolo 11 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l'attività in parola.

Letto, approvato e sottoscritto

per il Comune di

Per l'Unione Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia

per la Società Cooperativa/Associazione/Organizzazione

Fondazione/Ente

Il Legale Rappresentante

.....